



**Parte riservata all'ufficio**

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ in Cagliari negli uffici in intestazione, innanzi al sottoscritto Ufficiale/Agente di P.S. \_\_\_\_\_ in servizio c/o la Questura di Cagliari, è presente il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_ identificato mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data il \_\_\_\_\_, il quale presenta l'esposto ex art. 1 T.U.L.P.S. nei confronti di \_\_\_\_\_, per i fatti retro narrati.

L'esponente \_\_\_\_\_

L'Uff./Agt. di P.S. \_\_\_\_\_

**L'esposto.** L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte.

In seguito alla richiesta d'intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione. Per realizzare la composizione delle parti coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi siano reati perseguibili d'ufficio (per i quali l'ufficiale di Pubblica Sicurezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all'autorità giudiziaria), che non sia stata ancora presentata querela e non siano in atto pendenze giudiziarie/amministrative. Non possono essere trattati fatti attinenti aspetti di natura civilistica la cui risoluzione compete esclusivamente al Giudice Civile e/o Giudice Amministrativo.

Dell'incontro si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.

**Riferimenti normativi.**

**R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146)**

**Art. 1.** L'autorità di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi Ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di Pubblica Sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco.

**R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Il regolamento di esecuzione del testo unico R.D. 18 giugno 1931, n. 773.**

**Art. 5.** Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della Legge, l'Autorità di Pubblica Sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo per tentativo di conciliazione.

**Art. 6.** L'autorità di Pubblica Sicurezza chiarisce alle parti la questione di fatto e i principii di diritto ad essa applicabili **senza imporre il suo giudizio**, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.

Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.